

## Cass. civ. sez. II del 10 gennaio 2017 n 336

1. - L'unico motivo di ricorso espone la violazione o falsa applicazione dell'art. 587 c.c. in relazione all'art. 360. n. 3 c.p.c. Richiamandosi espressamente a Cass. n. 8490/12, secondo cui il testamento olografo non identificabile come tale sulla sola base del requisito di forma di cui all'art. 602 c.c. il ricorrente sostiene che il documento prodotto in causa e qualificato dalla Corte territoriale come testamento sia privo della riconoscibilità oggettiva come negozio mortis causa. Si tratterebbe, deduce parte ricorrente, semplicemente di una lettera con cui GB avrebbe annunziato la sua intenzione di disporre in un certo modo delle sue sostanze, senza però dare poi corso in concreto a tale proposito.

Quindi, parte ricorrente riporta dapprima l'atto in questione nei termini che seguono (inclusi gli errori ortografici contenuti nel documento originale): "...4 Maggio 1999 Questo sarebbe di Testamento. ()deciso di .fare così. Sicome che vostro .fratello mia bandonato. °pensato di fare così la mia roba che ce in .famiglia sarà divisa a N e A senza avere disquisione.

Compreso i soldi che ce in banca. Poi ce Simone qualcosa ci aspetti anche lui percee.figlio di vostra fratello. Dunque metil'e daccordo voi due. Mi dispiace tanto per R perle mio .figlio anche lui. **B**G (firma) Questo sarebbe i testamento 4-1999 di Maggio-.

Poi trascrive la motivazione della predetta sentenza di questa Corte e la relativa massima, per concludere con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

2. - Il motivo è inammissibile.

Con la sentenza n. 8490/12 ivi richiamata questa Corte Suprema ha stabilito che ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. In applicazione di tale principio, detta sentenza ha cassato la decisione di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell'autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietà della moglie, ritenendo plausibile l'intento del de cuius di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere.

In altra e ancor più recente sentenza, la n. 150/14, questa Corte ha ulteriormente precisato che perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi mortis causa, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente

manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte.

(Fattispecie, questa, nella quale, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del de cuius recante la clausola -nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano").

Ciò chiarito sul senso complessivo della giurisprudenza invocata dal ricorrente, va osservato che il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4. c.p.c., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13).

Non basta, in altri termini, giustapporre la fattispecie alla norma di legge per poterne trarre conclusioni in senso difforme rispetto alla decisione impugnata, quasi che l'evidenza sia tale da non richiedere commenti dimostrazioni di sorta; ma occorre specificare se e quali affermazioni di diritto, anche soltanto implicite, contenute nella sentenza impugnata contraddicano la retta interpretazione della norma di legge.

2.1. - Nello specifico, è affatto apodittico l'assunto, contenuto nel ricorso (v. pagg. 6-7), per cui "sarebbe del tutto incomprensibile" l'affermazione della sentenza d'appello in base alla quale dall'art. 587 c.c. si desume che anche la semplice heredis institutio sia sufficiente ad integrare un valido testamento. Non solo, ma deve anche aggiungersi che tale affermazione è tutt'altro che errata o criptica, ché in tanto si ha testamento in quanto sia abbia negozio testamentario a titolo universale o particolare.

E poiché l'individuazione degli estremi della heredis institutio costituisce una caratteristica indagine di fatto, come tale rimessa al giudice di merito e sindacabile unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., va ulteriormente rilevato che: 1) nella specie un tale vizio non è stato neppure dedotto, l'unica doglianza essendo stata veicolata ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.; ad ogni modo. 2) la sola allegazione che il documento anzi detto integrerebbe soltanto una lettera contenente una dichiarazione (non di volontà ma) di intenti, dimostra non già un vizio motivazionale ma solo il proposito del ricorrente di provocare un inammissibile sindacato di merito da parte di questa Corte; dunque e conclusivamente, 3) parte ricorrente, accredita l'asserita violazione di legge attraverso la mera postulazione che il documento in oggetto sia null'altro che una dichiarazione d'intenti o un progetto di testamento (v. memoria ex art. 378 c.p.c. e il richiamo, ivi contenuto, a Cass. n. 26931/13, non massimata); operazione, questa, doppiamente errata in quanto l'error iuris non è conseguenza di un error facti, e quest'ultimo, a sua volta, non è denunciabile ex se in sede di

<http://www.fanpage.it/diritto>

legittimità, ove è consentito (nella specie ancora razione temporis) il solo controllo motivazionale.

3. - Il ricorso va dunque respinto.